



Ministero della Giustizia

**INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA N. 4-06819 DEL DEP. BALDINO
(res. n. 598 del 21 gennaio 2026)**

RISPOSTA

Con riferimento all'atto di sindacato ispettivo con il quale vengono sollevati specifici quesiti in ordine alla recente vicenda appresa dagli organi di stampa che ha visto coinvolto il Consiglio dell'Ordine degli avvocati Catanzaro, si riferisce quanto segue.

Preliminarmente si ritiene opportuno evidenziare che il perimetro della funzione di vigilanza esercitata dal Ministero della giustizia è delineato dall'art. 33 della legge 247/2012 secondo il quale *“Il consiglio è sciolto : a) se non è in grado di funzionare regolarmente; b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge; c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico”*, ed ancora, al comma 2 prescrive che *“lo scioglimento del consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del CNF, previa diffida”*.

Tanto chiarito si evidenzia che il Dicastero, per il tramite della competente articolazione ministeriale (D.A.G.), a seguito dell'inoltro della richiesta di valutazione ed esercizio fatta pervenire dal Consiglio nazionale forense, ha richiesto al Consiglio medesimo di fornire informazioni in merito ai fatti segnalati e di esprimere le

valutazioni di competenza circa il regolare funzionamento del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Catanzaro.

Il Consiglio nazionale forense, alla luce dell'istruttoria svolta, non ha ritenuto che fossero emerse gravi e documentate irregolarità nella organizzazione e nell'amministrazione dell'ente idonee a comprometterne il funzionamento.

In particolare è risultato che la Presidenza dell'ordine territoriale abbia fatto ragionevole affidamento sulla corretta gestione della Tesoreria e, una volta avuto conoscenza dei fatti, ha posto rimedio alle gravi disfunzioni in cui era incorso l'ente.

È risultato inoltre che la contrapposizione interna all'organismo non abbia impedito il suo regolare funzionamento.

In considerazione di ciò il Ministero ha espresso il nulla osta all'archiviazione non avendo ravvisato criticità sul funzionamento dell'ordine territoriale tale da determinarne lo scioglimento, configurato quale rimedio di *extrema ratio*, tanto più in mancanza di un atto di iniziativa del Consiglio nazionale forense richiesto dalla norma sopra richiamata.

Il Ministro
Carlo Nordio

[Testo dell'interrogazione](#)